

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766

Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. (027U1766)

Vigente al: 11-7-2019

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

1° il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

2° il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3° il R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

CAPO I.

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, universita' ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed

ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

Art. 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito

in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sara' determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrispondera' al minimo di un ottavo del fondo, che potra', secondo la varieta' dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla meta'.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potra' da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprendera' anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorche' si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entita', il compenso potra' essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno cosi' assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Art. 6.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovra' essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potra' ordinare apposita perizia. E in tal caso sara' in facolta' delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovra' compiere entro il termine che avra' stabilito il commissario; dopo di che questi emanera' il suo finale provvedimento.

Art. 7.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unita' agrarie.

Restano ferme nelle Provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvedera' con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

Art. 8.

Le comunioni generali per servitu' reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali,

salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitu', fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprieta', corrispondente in valore all'entita' ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunita' partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuita' esistenti, nel qual caso ne sara' fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvedera'.

Art. 9.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuita' dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

Art. 10.

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporra' sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualita' di interessi: tale aumento non sara' imposto, se l'occupante abbia gia' corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potra' essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

CAPO II.

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

Art. 11.

I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Art. 12.

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile.

Art. 13.

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art. 14.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 15.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinche' prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unita' fondiarie.

Il delegato sara' assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podesta' e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unita' fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato rispondera' direttamente al Ministero dell'economia nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovra' attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

Art. 16.

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potra' valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonche' delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Art. 17.

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potra' essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

Art. 18.

Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potra' affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e

perfetta esecuzione.

Ad essi sara' fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

Art. 19.

L'assegnazione delle unita' fondiariae risultanti dalla ripartizione e' fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

Art. 20.

Il canone sara' fissato in base al prezzo dell'unita' fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondarie, nel canone sara' distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art. 21.

Le unita' fondiariae abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sara' ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sara' fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unita' suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

Art. 22.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potra' provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, e' tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facolta' e' data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applichera' la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

Art. 23.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi piu' agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sara' obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di piu' consorzi.

Art. 24.

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sara' investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Egualemente sara' investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra e' detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.

Art. 25.

Il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potra' procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osservera' anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; pero' il Comune non potra' mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Non sara' permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potra' accordarsi il riconoscimento a quelle che siano gia' esistenti di fatto.

Art. 26.

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potra' stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

CAPO III.

Giurisdizione e procedura.

Art. 27.

All'attuazione di quanto e' disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici. (3)

Il Ministro per l'economia nazionale determinera' la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

Art. 28.

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o piu' assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sara' quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potra' affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'articolo 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero pero' non superiore a dieci, e ad

essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo.

Art. 29.

I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuita' ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualita' demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonche' tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate. (4)

In ogni fase del procedimento potra' essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale, la quale terra' luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 30.

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando pero' siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potra' essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

Art. 31.

I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; pero', prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario puo' autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto e' previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli

interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullita' degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 32.

Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre e' ammesso *((reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))*. (1)

((...)).

((...)).

((...)).

((...)).

Art. 33.

Tutte le autorita', uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 34.

I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine

stabiliti dall'art. 32.

Art. 36.

Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 37.

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29.

Art. 38.

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 39.

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesorieri dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

Art. 40.

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di

pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 43.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Rocco
- Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

----- AGGIORNAMENTO (1)

La L. 10 luglio 1930, n. 1078, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma".

----- AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989 n. 398 (in

G.U. 1ª s.s. 19/07/1989 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici".

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995 n. 46 (in G.U. 1ª s.s. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo".
